



Basi legali concernenti i principi per l'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni marittime o renane

1. Estratto del Regolamento delle radiocomunicazioni

Art. 18 Concessioni di radiocomunicazione

N. 18.1

§1 1) Gli impianti radiotrasmettenti possono essere allestiti o esercitati da privati o imprese, a condizione che essi siano titolari di una concessione di radiocomunicazione rilasciata dall'autorità competente, in forma adeguata e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.

N. 18.6

§4 1) L'autorità competente incaricata di rilasciare le concessioni per le stazioni mobili deve indicarvi i dettagli della stazione, compreso il nome e l'indicativo di chiamata ed eventualmente la categoria cui essa appartiene dal punto di vista della corrispondenza pubblica nonché le sue caratteristiche generali.

Art. 47 Certificati di capacità

N. 47.2

Il servizio di radiocomunicazione sulle stazioni terrestri di bordo e le stazioni di bordo per la comunicazione satellitare che impiegano le frequenze e le tecniche prescritte nel capitolo VII dev'essere affidato a un operatore titolare di un certificato rilasciato o riconosciuto dall'autorità competente.

Nota bene: il capitolo VII del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni contiene le disposizioni concernenti lo svolgimento del traffico delle comunicazioni di emergenza, urgenza e sicurezza.

Art. 49 Ispezione delle stazioni

N. 49.1

§1 1) Le autorità del Paese in cui fa scalo un'imbarcazione equipaggiata di una stazione terrestre di bordo o di una stazione di bordo per la comunicazione satellitare sono autorizzate a richiedere l'esibizione della concessione di radiocomunicazione.

N. 49.3

3) Qualora il documento di concessione non potesse essere esibito o fossero constatate gravi irregolarità, le autorità possono decidere di procedere a un'ispezione nell'intento di verificare se la stazione è conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

N. 49.4

4) gli ispettori hanno inoltre il diritto di chiedere l'esibizione del certificato di capacità.

N. 49.5

§2 1) Se un'autorità ritenesse necessario ricorrere al provvedimento di cui al N. 49.3 oppure se il certificato di capacità non potesse essere esibito, l'autorità competente presso cui è registrata la stazione dev'essere tempestivamente informata.

N. 15.21

§13 L'autorità da cui dipende la stazione di bordo in questione è tenuta a prendere i provvedimenti del caso.

Nota bene: l'autorità competente per le stazioni a bordo di navi che battono bandiera svizzera è l'UFCOM.

2. Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10)

Art. 22 Obbligo di concessione

¹ Chiunque intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze deve disporre di una concessione di radiocomunicazione.

Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione

¹ Chiunque vuole ottenere una concessione deve:

- a. disporre delle necessarie capacità tecniche;
- b. offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV² e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

Art. 62 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della Commissione.

² Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

3. Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC, RS 784.102.1)

Art. 43 Principi per l'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni marittime o renane

¹ L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

² L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è disciplinata dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, dalla Convenzione regionale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna e dal Manuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna.

Art. 44 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di una nave

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione a bordo di una nave che sottostà alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS; Safety of Life at Sea) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni:

- a. certificato di 1ª classe per elettronici delle radiocomunicazioni;
- b. certificato di 2ª classe per elettronici delle radiocomunicazioni;
- c. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni (General Operators Certificate);
- d. certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate).

Art. 45 Navigazione da diporto con impianti GMDSS

Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione nell'ambito del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni:

- a. uno dei certificati di cui all'articolo 44;
- b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate);
- c. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate).

Art. 46 Navigazione da diporto senza impianti GMDSS

Chi vuole utilizzare a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto un impianto di radiocomunicazione non equipaggiato del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni:

- a. uno dei certificati di cui agli articoli 44 o 45;
- b. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mobile marittimo;
- c. certificato generale per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo;
- d. certificato limitato per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo (valido a bordo di panfili).

Art. 47 Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno

Chi vuole utilizzare un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità:

- a. uno dei certificati di cui agli articoli 44, 45 o 46;
- b. certificato di radiotelefonista OUC rilasciato secondo la Convenzione regionale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna;
- c. certificato di radiotelefonista rilasciato secondo l'ex Accordo regionale sul servizio radiotelefonico renano.

Art. 56 Categorie di certificati

¹ L'UFCOM effettua gli esami per l'ottenimento dei seguenti certificati:

- a. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate);
- b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate);
- c. certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna;

² L'UFCOM emana le prescrizioni amministrative.

Art. 57 Riconoscimento dei certificati di capacità esteri

L'UFCOM può riconoscere i certificati di capacità esteri.

4. Disposizioni penali

Art. 52 LTC Contravvenzioni

¹ È punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

- b. utilizza lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni;

² Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.

Art. 53 LTC Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un'altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.